

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Nulla proposizione del Ministro delle Finanze, abbiamo
ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo Unico

Il Commendatore Francesco Maria Serra, consigliere alla
Corte di Cassazione, è incaricato d'intervenire alle Camere
Legislative in qualità di Commissario per sostenere
e svolgere la discussione relativa al progetto di legge
concernente l'abolizione degli adempimenti nell'Isola
della Sardegna.

Dati a Torino il 11 gennaio 1859

Vittorio Emanuele

G. Lanza

Ministero delle Finanze.

Sardini

Cagliari

Il progetto di Legge per l'abolizione
dei diritti d'adempimento nell'
Isola di Sardegna che il Governo
del Re sottoponeva nella scorsa
Sessione Parlamentare alle Sane
Kostre deliberazioni, fu prima
oggetto di molte considerazioni
private, di some studj per parte
dei Consigli Amministrativi dell'
Isola, e della R. Accademia
Agraria di Cagliari e del Consiglio
di Stato; quindi di grave e ponderato
esame negli Uffici della Camera
Elettiva, e per parte della Giunta
che sul progetto medesimo ebbe
incarico di riferire.

Non doveva necessariamente aversi,
perchè trattasi di un provvedimento
di somma importanza, annunziato
da tanto tempo, e non ragionevole

impazienza aspettato, sia da coloro
che si preoccupano del maggior
Sviluppo della proprietà dell'
industria Agricola in quelle interstanti
provincie dello Stato, sia da
quelli che con tutto ciò vorrebbero
assicurato colla prosperità d'esse
anche il vantaggio dell'erario
Nazionale.

Fra le varie opinioni manifestate
in contrario all'argomento in discorso,
la più radicale è quella di tuttora
che non tenuto alcun conto della
giurisprudenza pretenderebbero
che tutte le terre già feudali e
riscattate dallo Stato, appartenessero
esclusivamente ai Comuni ed agli
abitanti dell'Uola, cosicchè il
dominio Nazionale non diritto
abbia alla proprietà delle medesime.

Il Governo non potrà mai
ammettere siffatte pretese
contrarie al diritto ed al fatto,
poichè contro d'esse stanno i
principj sanciti colla Regia
Lettere patenti del 26 febbrajo
1839. delle quali la presente

3

Legge è il Complemento: Hanno le
 Dichiarazioni aranti le due Camere
 del Parlamento emesse ed accettate
 allorchè discussero le Leggi del
 13. Aprile 1851 e 27. Gbre. 1852;
 Hanno i precedenti conformi dell'
 Amministrazione delle Finanze, e la
 Giurisprudenza de' Tribunali dell'
 Isola.

Luigi Robur

Espresso in voce, perchè le riconobbe
 ragionevoli ed apponate, non poche
 delle operazioni fatte nel suo
 progetto dai Corpi Sovralodati
 e più particolarmente di quelle che
 con solerzia e studio meritevole
 di encomio riusciva ad nostri
 Compagni di formulare. E
 delle une e delle altre ^{avanzate e pruden} ~~applicazioni~~
 con tanto più di ragione il
 Ministero si determinava a
 rifondere il primitivo suo
 progetto ~~per facilitare~~ ~~invece~~
 una redazione meglio ordinata
 e più ~~chiar~~, ~~la~~ ~~disposizione~~
 e la adozione della ~~Legge~~, senza
 immutarne sostanzialmente le
 basi ed i principj.

Signori; La questione degli
ademprij è tale che non
potrebbe risolversi col sommo
rigore del dritto, senza offendere
moltissimi ed assai gravi interessi.

La Legge che si propone doveva
per ciò solo essere informata ai
principj di equità e di prudenza
larghezza che il Ministero confida
verranno da voi sancionati, nell'
interesse Comune delle provincie insulari
e dello Stato.

Orta Savio del Parlamento non
può sfuggire che nella suddetta
materia la pessima delle condizioni
è l'attuale; perocchè tali diritti di
uso competendo in genere ad Enti
moralì che non periscono, ed esercitandosi
in molti luoghi su tutta la superficie
dei beni demaniali, questa sorgente
di ricchezza nazionale è ^{però che} affatto
infertile, e la privata industria
suscitata formalmente incappata.

Epperò il Governo ha fiducia
di avervi consenzienti sia nello
adottare la Legge come ora vedesi
formolata, sia nel riconoscere il
bisogno che essa venga discussa
ed urgente.

5

Progetto di legge

per l'abolizione degli ademprimenti
nell'Isola di Sardegna.

Quaranta

Articolo 1°

Tutti i diritti d'uso comune d'origine feudale, conosciuti nell'Isola di Sardegna sotto la volgare denominazione di ademprimenti, non ancora aboliti colla legge 15 aprile 1858, da chiunque siano esercitati, cesseranno di pien diritto col 31 dicembre 1862.

L'esercizio di ademprimento sopra beni che non siano stati liberati a tenore della presente legge, e la loro promiscuità fra più Comuni dopo la divisione dei beni ad essi assegnati in compenso, costituirà una violazione del diritto di proprietà, punibile a norma delle disposizioni del Codice penale comune.

Art. 2°

I diritti di ademprimento sempre quando siano fondati sopra un titolo, o sopra un possesso trentenario atto a prescrivere, il proprietario del fondo gravato sarà tenuto di dare un compenso a coloro, ai quali i diritti

suespresni competono.

I Diritti d'adempricio ai quali è
Donato un compenso consistono nel
seminare, nel pascolare erba e ghianda,
e nel raccogliere nei terreni incolti o
nelle selve e boschi di proprietà Demaniale,
Comunale o private, e nel segnare in
essi, sia recedendovi piante vive, o carne
per qualunque bisogno, o scorzando sughero,
sia raccogliendo succumi e piante morte,
o formandovi carbonajo.

Art. 3.

La misura del compenso sia a carico del
Demanio, sia a carico dei Comuni, dei
Corpi morali, o dei private, e fissata
nella giunta metà dei terreni incolti,
dei boschi e delle selve che risultaranno
soggette a tutte od almeno a due degli
adempricj di seminare, di segnare,
di pascolare erba e ghianda, e di raccogliere,
e nel terzo dei fondi medesimi, qualora
un solo di quelli adempricj, o gli altri
menzionati nell'art. 2. competessero.

Art. 4.

Nella Divisione del fondo gravato, per metà,
o per terzi, saranno compresi in proporzione
eguale anche i terreni improduttori facienti.

Cr. 184

parte del fondo medesimo, come e' adire
le rocce nude, le ghiaie, le sabbie, le
paludi e simili.

Se per causa inerente alla qualita
e giacitura dello stesso fondo, la divisione
in parti eguali per meta, o per terzi
non potesse commodamente eseguirsi
senza danno dei condirenti, la
amministrazione demaniale sara' autorizzata
a pareggiare i lotti, aggiugnendo a quello
che risultasse di bonta inferiore una
proporzionata estensione, o dello stesso
fondo o di altri di sua pertinenza.

Periamo pero' esclusi Da ogni divisione,
e continueranno ad essere di assoluta
proprietà dei demanio i laghi, li stagni,
ed i beni contemplati Dagli art: 420.
421. 422. Dell' codice civile, che si trovano
entrostanti al fondo medesimo.

Art: 3.

La meta o l'altra parte Da cedere all'utente,
secondo l'art: 4: sara' quella della intera
superficie di terreno incolto, del bosco, o
della selva, previamente separata da
qualunque diritto di proprietà, o di uso
particolare competente ai terzi, nel modo,
nel tempo, e colle condizioni prescritte dalle
disposizioni di questa legge, a tale
accettamento relativo.

Qualunque spesa che accada di
famigliante depurazione e accertamento
presentato, potesse essere sopportata dalla
amministrazione Demaniale, dai Comuni,
dai Propri morali, o dai privati, verrà
per la metà o per un terzo rimborsata
dall'assegnatario.

La metà od il terzo del fondo ceduto
in compenso dei diritti d'adempirio
si consoliderà nell'utente, con rinuncia
per parte del Demanio al riscatto, siccome
nell'art. 527 del Codice Civile.

Art. 6.

Chiunque creda aver diritto a domandare
il compenso d' cui negli articoli precedenti,
dovrà a pena di decadenza, denunziarlo
all'Intendente della Provincia, dentro
l'anno dalla promulgazione della
presente legge.

Art. 7.

Chiunque creda poter contestare qualche
ragione d'adempirio proposta sul fondo
suo, dovrà dentro i diecimila mesi
superiori alla promulgazione di questa
legge, innanzi le pratiche relative avanti
l'autorità competente, a pena di cadute di
ogni diritto di opposizione al domandato
assegnamento di compenso.

Mer

Art. 8.

I termini dei quali è parola nei due precedenti articoli, non decareranno, rispetto ai beni su quali restano site o per ragione di proprietà o per quella d'ademprimento, se non dalla data della sentenza definitiva.

Art. 9.

Appena accettato in alcuno dei proponenti il detto d'ademprimento avrà luogo la formazione dei lotti per il compenso.

Se questo deve essere accordato dal Demanio, la formazione dei due o dei tre lotti, secondo che la metà del fondo, ed il terzo debba cedersi in compenso, si farà per cura dell'amministrazione Demaniale, e ciascuna delle parti avrà detto di chiedere il sorteggio.

Se il compenso deve essere accordato dai Comuni, dai corpi morali, o dai privati, la formazione dei lotti sarà fatta dall'Intendente; ed in questo caso se la parte non lo accettano, faranno rinviare al Tribunale ordinario.

Art. 10.

I beni che varii Comuni ottengono congiuntamente in compenso dei loro ademprimenti promessi in uno stesso fondo, faranno suddivisi tra loro in proporzione dell'...

popolazione, e della importanza, degli
usi rispettivi, secondo le norme segnate
Dall'art. 3:

La formazione dei lotti sarà fatta
Dall'Intendente della Provincia, nella di-
cui giurisdizione topograf. o tutto, o la
maggior parte del terreno da suddividersi,
ed ove le parti non la accettino, saranno
rinviata davanti al Tribunale ordinario.

Art. 11.

La Divisione dei beni tra il Demanio ed
i Comuni, e l'assegnazione della metà
o del terzo d'essi nell'art. 3. in compenso
degli accertati Diritti d'adempimento, sarà
nell'interesse d'amba le parti esecutoria
dal momento in cui l'istrumento relativo
verrà approvato Dal Ministero delle
Finanze, purio parere Del Consiglio
di Stato, e reso di pubblica ragione,

Art. 12.

La Divisione dei beni che gli altri proprietari
formano dare ai Comuni in compenso
dei Diritti medesimi, e la suddivisione
di quelli assegnati congiuntamente a
vari Comuni aventi Diritto d'uso
promissivo su uno stesso fondo, in senso
dell'art. 10. saranno esecutorie appena
fieno approvate dall'Intendente Generale.

Art. 13.

Della Divisione, per il parere del Consiglio
d'Intendenza pubblicato debitamente.

Art. 13.

L'accertamento avanti l'autorità amministrativa
dei Diritti d'ademprimento promissivo spettanti
a diversi comuni sullo stesso fondo,
e la cessione fatta in compenso non
pregiudicano all'ulteriore esperimento
dei Diritti d'quel comune; se d'una ragione
d'ademprimento non fossero state evocate,
la predetta autorità ammesse pagh'altro
interessati.

In questo caso, se il proprietario del
fondo gravato ha ceduto in compenso
dei Diritti d'uno promissivo la metà od
il terzo, o norma dell'art. 3. tale cessione
lo libera da qualunque ulteriore responsabilità
verso tutti gli interessati, i quali potranno
soltanto tra loro far decidere le
controversie sul diritto rispettivo alla
quota di partecipazione sul fondo ceduto.

Art. 14.

Im mancanza di titolo per se valido saranno
considerati di proprietà dei possessori
o coltivatori in faccia al Demanio
oltre a quanto già trovarsi stabilito al
riguardo dalla Real Carta del 26 febbrajo
1839, per i beni compresi nei limiti dei

163

feudi riscattati.

1.^o Feudi che dall' Senato Delegazione feudale furono provvisoriamente assegnati ai Comuni in supplemento di Dotazione ond' essere ripartiti tra i Comuni e i termini della Real Carta medesima, sebbene ciò non risulta da un' atto pubblico approvato nelle debite forme.

2.^o Beni di proprietà dei pastori che avessero una legittima concessione di Feudi, selve o boschi demaniali a titolo di Curroigia per uso speciale di pascolo del proprio bestiame, stato loro conservato dall' art. 8.^o della precaccitata Real Carta 26 febbrajo 1839, o che da trent'anni ne fossero al possesso pubblico pacifico, continuo, quella porzione di bosco, selva o terreno incolto che facesse loro assegnato per diritto Reale privo parere del Consiglio di Stato, tenuto conto del numero, e della qualità del bestiame da loro posseduto nell'ultimo triennio scaduto al 31 dicembre 1834, della qualità e valore del terreno, degli usi particolari che spettassero ad altri possessori privati o Comuni nel distretto dello stesso Curroigia, e degli altri diritti d'uso che sulla intera superficie potessero competere al Comune nel distretto giurisdizionale trovarsi situata la Curroigia.

Ove la giacitura o configurazione della parte d' terreno assegnata in compenso a termini dell' alinea 3.^a dell' articolo precedente, pregiudichi alla porzione rimasta al Demanio intercompendono la contiguità con altra d' lui fondi, o dando luogo a servitù di passaggio sui medesimi, l' assegnatario non potrà rifiutarsi di ricevere il compenso in altra località dello stesso territorio, uguale alla prima per bontà e valore, ed anche colla aggiunta d' una porzione maggiore e proporzionata all' accertato pregiudizio occasionato dalla diversa utilizzazione.

Art. 16.

Il Demanio, i privati, i Comuni, e gli altri Corpi morali che credono aver diritto alla proprietà di beni, che non fossero nel cadastro inseriti alla loro colonna, dovranno dentro un anno dalla pubblicazione della presente legge, farlo valere avanti l' Intendente della Provincia per le occorrenti rettificazioni, ed iscrizioni, a pena di decadenza, non ostante qualunque annotazione esistente in proposito nei libri censuari.

Qualunque convenzione tra gli aventi diritto, ed il Demanio per tali accertamenti,

Di proprietà, e rettificazione del Catastro,
conclusa avanti l'Autorità amministrativa,
dovrà essere approvato dal Ministero
delle Finanze, previo parere del Consiglio
di Stato.

Art. 17.

Se la parte, contro la quale si chiede la
rettificazione del Catastro non compare,
o non facesse opposizione, l'Intendente
potrà ordinare, previa notificazione
agli interessati.

In caso di contestazione, sia tra il
Demanio, i Comuni, i Corpi morali,
e i privati, sia tra questi e quello
l'Intendente rinverrà le parti al
Tribunale ordinario.

Art. 18.

Tutte le questioni relative ai Detti di
proprietà o di adempimento, ed alla quantità
e qualità del compenso, che al tempo
della promulgazione di questa legge si
trovarono pendenti, e che potessero
insorgere in esecuzione della medesima,
saranno di competenza dei Tribunali ordinari.

Le istanze dovranno essere, a
pena di decadenza, proposte dentro sei
mesi dalla notificazione del non seguito
componimento avanti l'Autorità amministrativa.

3

Demino

Il procedimento sarà sommario, in carta libera, e non si pagherà che il Diritto d'ernolimento fino.

Art. 19.

L'operazione delle istanze giudiziali che vennero promosse per questioni di proprietà o di adempirli in forza delle disposizioni sovra espresse, estinguerà e riandò qualunque azione riguardo ai Diritti che erano il soggetto della lite.

Art. 20.

I termini, le caducità, le prescrizioni, e le perenzioni prescritte dalla presente legge avranno il loro effetto anche contro il Demanio, i minori, il Comune, e gli altri Corpi morali.

Il Demanio, i minori, ed i corpi morali avranno il regresso contro i rispettivi amministratori, Curatori e Curatori, a termini di legge, e di Comuni. Io avranno contro l'intero Consiglio Comunale ed il Segretario.

Art. 21.

Gli atti pubblici che in esecuzione della presente legge vennero stipulati sino al 31. Dicembre 1862 sia per lo accertamento delle proprietà in via amministrativa, e per

la rettificazione del Catasto, sia per
il compenso degli adempimenti, sia per
la suddivisione fra i Comuni dei beni
loro assegnati, facciano soltanto soggetto
ad un dritto fisso d'insinuazione di L. 3.

Art. 22.

Allo stesso Dritto soltanto andranno pure
soggetti gli atti di permessa d'averi,
che si stipuleranno nei tre anni seguenti
alla promulgazione di questa legge,
purché trattarsi d'averi aperte, non
piantate arbori, o ad alberi fruttiferi,
e d'estensioni non maggiori d'ettari due.

Art. 23.

L'esercizio degli adempimenti nei beni demaniali
Comunali, dei Corpi morali, e dei privati,
continuerà fino alla loro cessazione,
ed essere regolato dalle discipline
stabilite al riguardo; e del pari dovremo
rispetto ai boschi e selve, ed allo scorgimento
dei luoghi, osservarsi le leggi e
Regolamenti forestali in vigore.

Art. 24.

I Comuni della Sardegna, per quanto riguarda
la disponibilità dei beni che fossero già
nel loro patrimonio, o che venissero
assegnati in compenso dei dritti d'adempimento

9
per effetto di questa legge, sono regolati
dal diritto comune.

Se sulla massa dei beni preesistenti, o
dagli aggiunti si proponesse, e si accettasse
qualche Diritto di adempimento a favore di
altra Comune, Corpo morale, o privato,
Dovrà prima d' tutto essere liberato,
secondo le norme indicate nell'art. 3°:

I beni in tal modo liberati dovranno
dalle amministrazioni Comunali affittarsi,
ed anche rendersi, sempre quando la
ritenzione in comune nuocesse al loro
miglioramento, o dallo affittarli non si
ottenesse un prodotto corrispondente al capitale
in comune commesso.

L'Intendente delle Provincie suddette
differisce nel caso d'inesecuzione del
disposto da questo articolo.

L'affittamento per capitatione e' proibito.

Art. 23.

Il giorno attuale di Dicembre 1862 il Dominio
dello Stato e' autorizzato ad avere in affitto,
ed anche a rendere ai Comuni dell'Isola
del Sardegna, a partite private, senza
formalita' d'incanto, e d'licitazioni, i
beni che per effetto di questa legge
rifutteranno di sua libera disponibilita',
sempre quando lo creda opportuno, in
vista delle particolari circostanze dei Comuni,

medesimo.

La vendita non potrà farsi ad un prezzo minore di 100 per 100 sull'estimo censuario, e dovranno osservarsi le altre norme prescritte dalla legge 27. novembre 1852.

Art. 26.

Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle controversie già terminate od altrimenti definite in modo legale.

Art. 27.

Con apposito Regolamento da emanare per Decreto Reale saranno stabilite le ulteriori norme da osservarsi per lo esequimento di questa legge, prescritte iteramente perentorie, oltre quelli già fissati, entro i quali il Demanio, i privati, i Comuni, e gli altri corpi morali dovranno proporre e far valere davanti le autorità amministrative e Giudiziarie i loro diritti di proprietà, o di adempimento promiscuo ed esclusivo su i beni che ne formano il soggetto.

Art. 28.

È derogato a qualunque disposizione di legge in quanto risultasse contraria alla presente.

1859

SESSIONE 1859

N° 49-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MASTIO, ARA, GUGLIANETTI, BOGGIO, CAVOUR G.,

SARACCO, SANNA

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

nella tornata del 14 gennaio 1859

Abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.

Tornata del 15 febbraio 1859

SIGNORI,

La metà circa della superficie della Sardegna è incolta o mal coltivata; gran parte delle sue ricchissime foreste è in istato permanente di depauperamento; uomini tratti di terreno, creati feracissimi dalla natura, appena bastano a nutrire qualche disperso gregge; numerose popolazioni vivono una vita avventurosa e nomade; e il sentimento del diritto, e qualche volta persino il senso morale, trovano in abitudini inveterate, un grave ostacolo alla pienezza del loro sviluppo ed alla rettitudine delle loro applicazioni.

Gli ademprivi sono in gran parte la occasione di questi mali. L'ademprivio consiste nella ragione di iraccogliere ed appropriarsi i prodotti naturali o industriali del suolo indipendentemente da ogni diritto di proprietà sopra di esso.

L'ademprivio si esercita nelle foreste: nelle

- 1° Tagliando alberi di alto fusto per costruzioni;
- 2° Facendo legna per gli usi domestici;
- 3° Sfrondando piante per nutrire il bestiame (assidamento);
- 4° Raccogliendone ed esportandone i seccumi;
- 5° Formandovi carbonaie;
- 6° Pascolandovi e raccogliendone le ghiande;
- 7° Occupandone i siti vacui con seminerij ora annuali (narcisconi) ora avvicendati (arzatine).

L'ademprivo si esercita nei terreni coltivabili:

1° Col seminerio, il quale ha luogo in molte maniere, cioè con una infinita varietà di avvicendamenti e di appezzamenti che può percorrere un periodo di tre, cinque, sette, nove anni, e che anzi in qualche località spingesi fino a ventuno;

2° Col pascolo, che s'avvicenda col seminerio.

L'ademprivo si esercita nei terreni incolti:

1° Col pascolo;

2° Col estrazione della calce, della marna;

3° Col raccolto di prodotti naturali del suolo inservienti specialmente alla tintoria, quali sarebbero alcune specie di funghi e certe radici.

È ovvio il concepire, come l'ademprivo debba esercitare un'influenza funesta all'economia pubblica e privata, al progresso giuridico e morale.

Quale proprietario vorrà intraprendere opere di seria e costosa coltura in un fondo che da un momento all'altro può essere, a così dir, invaso e devastato? Potrebbe essere utile ed opportuna la formazione di praterie; ma come tentarla se l'ademprivo del seminerio può disfar l'opera appena compiuta? Si dissoderebbero e metterebbero a buona coltura terreni idonei a tale trasformazione; ma come farla se l'ademprivo di pascolo espone il proprietario al pericolo di avere sciupato il tempo, il denaro e la fatica?

D'altra parte, come è possibile che il rispetto della proprietà metta saldissime radici nell'opinione e nelle abitudini di popolazioni solite ad usufruttare i fondi altrui? Assai volte succede che tale famiglia possieda più migliaia di capi di bestiame senza avere il dominio di pur un palmo di terreno e li mantenga con insignificante dispendio, facendoli pascere nei fondi altrui, a pretesto della ragion di ademprivo.

Formatosi, in seguito di queste abitudini, il concetto che competeva il diritto d'usare senza limiti dei frutti del suolo altrui; immensi tratti di terreno vengono soventi sfruttati e impoveriti per il mantenimento di poche mandre.

Incalcolabili sono i danni che per questi ademprivi patiscono le foreste, perchè ora si mette in esse il fuoco senza riguardo onde preparare il terreno al pascolo, ora si sfrondano con inesorabile avidità gli alberi senza badare che per aver pochi ramoscelli si rovina la pianta.

E al tempo istesso questa facilità di giovarsi dei proventi di un fondo non proprio influisce sul senso morale delle popolazioni, le quali, oltre al vivere nella imprevidenza e nella dissipazione, non possono concepire un rispetto eccessivo per quel principio di proprietà che loro accade così spesso di manomettere.

Cessare nell'isola di Sardegna uno stato di cose che mantiene in pieno secolo XIX gli errori ed i mali del comunismo; costituire la proprietà su quelle basi che il diritto naturale e la economia sociale proclamano; rendere possibile la coltivazione stabile di un milione circa di ettari, ossia della metà del

territorio dell'isola; e mentre se ne promuove in modo così efficace il benessere materiale, aiutarne potentemente i progressi morali, sia col sostituire gradatamente le abitudini dei popoli agricoli alla vita vagabonda della pastorizia nomade, sia col propagarvi il rispetto della proprietà e l'osservanza del diritto, eccovi, o signori, i risultamenti che il Ministero si è proposto nel presentarvi questa legge, e che la vostra Commissione spera si possano tenere come assicurati, se il progetto ch'ella sottopone alla vostra deliberazione otterrà i vostri suffragi.

Nella precedente sessione questa grave ed intricata materia era già stata accuratamente studiata da una vostra Commissione, la quale impiegò non meno di ventinove sedute, ciascuna delle quali durò più ore, a discutere le ardue questioni che solleva questa legge, ed a librare i temperamenti più acconci a conciliare la varietà dei diritti e degli interessi.

Il paziente e coscienzioso lavoro di quella prima Commissione agevolò quest'anno di molto l'opera nostra, massime che nel progetto presentato in questa sessione il Ministero introdusse gran parte delle migliorie da quegli studi suggerite, il che giovò assai a rendere più facile e completo lo accordo fra il Governo e la vostra Commissione.

Però fin dall'esordio del nostro lavoro ci trovammo a fronte di una grave difficoltà.

Il nodo della questione in cotesta materia consiste nel formarsi un adeguato concetto dell'indole degli ademprivi, i quali, mentre da certuni appena si vorrebbero chiamare una servitù abusiva, da altri invece paiono confondersi quasi colla stessa proprietà, od avere se non altro i caratteri del condominio.

Appena fu conosciuto il proposito del Governo di promuovere la soluzione legislativa della questione degli ademprivi, l'opinione pubblica dell'isola se ne preoccupò con molta vivacità, ed un numero assai considerevole di memorie, di opuscoli, taluni anche di una certa mole, furono trasmessi alla Commissione, o fatti pubblici per la stampa. Ci rallegrammo dapprima di questo interessamento dell'opinione pubblica, sperando di trovare, in tanta copia di discussione, gli elementi di un criterio esatto, preciso, che ne ponesse in grado di accertare il carattere vero dell'ademprivo, e di fondare così la proposta legge sopra un principio giuridico assoluto, dal quale potessimo derivare, a fil di logica, tutte le singole disposizioni di essa.

Ma questa nostra speranza si dileguò quando vedemmo uomini autorevoli per ingegno, per dottrina, per officio, nati e cresciuti nell'isola, teneri egualmente degli interessi della loro terra nativa, andar divisi fra le opinioni più disparate, per modo che, mentre gli uni derivano lo ademprivo dal diritto feudale, altri lo dicono preesistente al medesimo; per alcuni esso è una violazione della proprietà, per altri invece è un carattere di essa; gli uni lo riprovano come un'eccezione invisa,

altri lo scusano quale una necessità derivata dal gius naturale e confermata dalla tradizione secolare; d'onde poi queste altre divergenze, che per taluni l'abolizione dell'ademprivo significa riconoscimento e reintegrazione del diritto di proprietà con esso da secoli violato; per altri invece sembra vestire il carattere di una spropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

A fronte di così radicali e molteplici divergenze d'opinioni la maggioranza della vostra Commissione, dopo maturamente esaminata e largamente discussa la materia, è venuta in queste conclusioni:

«Doversi omettere ogni indagine sull'origine storica dell'ademprivo; e potersi assumere quale criterio regolatore, nella formazione di questa legge, la necessità urgente per la Sardegna di rendere la proprietà territoriale perfetta coll'abolizione assoluta degli ademprivi, mediante un equo compenso a favore di coloro che li esercitavano.

«Proclamata questa base, la Commissione poté passare senza altro alla discussione dei singoli articoli.

Il l'articolo primo del progetto ministeriale proclama l'abolizione degli ademprivi in tutta l'isola di Sardegna con tutto il 31 dicembre 1862, e stabilisce che ogni atto d'esercizio dell'ademprivo, dopo promulgata questa legge, sarà punito quale una violazione del diritto di proprietà.

«Parve da principio che questo articolo dovesse sollevare gravi difficoltà; epperò la Commissione deliberò unanime di aggiornarne la votazione finché si fossero discusse e poste le basi principali della legge.

«Quando tutte le altre parti di essa furono votate, l'accordo su tutti quasi i punti più rilevanti avea rimosse le maggiori difficoltà; epperò la Commissione poté deliberare all'unanimità la redazione di esso nel modo che viene ora proposta.

Sonosi cioè fatti due articoli a vece di un solo; il primo alinea fu mantenuto in capo alla legge, e forma il primo articolo; il secondo alinea fu rinviato verso il fine della legge, ed ha ora il numero 27.

«La Commissione fu indotta a introdurre tale cambiamento, perchè, se per una parte è logico leggesi in capo alla legge quella disposizione che ne riassume lo scopo e ne esprime il concetto capitale; d'altro canto parve poco conveniente l'iniziare con quella severa minaccia che si contiene nel secondo alinea una legge che è tutta di beneficio per la Sardegna.

Bensi a quel medesimo alinea che è rimasto l'articolo primo della legge due modificazioni credette necessarie la Commissione; cancellò le parole *d'origine feudale* per essere coerente alla massima in modo pregiudiziale stabilita, di non entrare nella questione storica degli ademprivi; — ed aggiunse una clausola che indica concedersi un compenso per la soppressione degli ademprivi, affinché fin dal primo articolo della legge se ne riveli, in tutta la sua pienezza, quel concetto di equità al quale e Governo e Parlamento la vogliono informata.

Il commissario del V ufficio avrebbe desiderato che si fosse aggiunta la definizione dell'ademprivio onde supplire ad una lacuna della legislazione e della giurisprudenza sarda; la maggioranza della Commissione non credette di poter accettare la proposta, perchè le definizioni nelle leggi sono sempre pericolose; nè evitano pur una lite, sempre rimanendo liberi i contendenti di far decidere dal tribunale se quella definizione si applichi o no al caso concreto; nè per ultimo è da temere che possa nascere dubbio sulla incolumità delle servitù di giurisdizione comune, promulgata questa legge; perchè, mirando essa esclusivamente a sopprimere gli ademprivi, tutti i diritti d'uso od altri che non siano ademprivi rimangono per ciò stesso in salvo.

L'art. 2 dichiara dovuto un compenso per la soppressione degli ademprivi, e determina a quali patti, da chi, a chi, per quali ademprivi e in quale proporzione debba prestarsi.

Il primo alinea di quest'articolo esige un titolo od il possesso trentennale affinché siavi luogo a compenso. La Commissione, ritenuto che ogni concessione del demanio verso gli ademprivisti agevolerà grandemente la pronta attuazione della legge, fu unanime nel modificare l'alinea nel senso che, quando il compenso è dovuto dal demanio, basterà un possesso decennale, quantunque in pratica non sembri potersi presentare con facilità e frequenza il caso di un ademprivio di così recente origine.

A questo medesimo alinea il commissario dell'ufficio VII propose si sostituisse il vocabolo *coloro* al vocabolo *comuni*; la maggioranza della Commissione, sul riflesso che gli ademprivi spettano ai comuni od ai singoli quali membri del comune e non quali individui, respinse la proposta.

Al 2° alinea di detto articolo si sollevò da taluni dei membri della Commissione il dubbio se agli ademprivi in esso enumerati fosse da aggiungersene alcun altro fra quelli di minore momento che sono in uso, e che l'articolo non accennava; ma tale proposta non fu accolta, per il riflesso che questi minori ademprivi o sono di niuna entità o non esistono da soli, ma confondonosi sempre con alcuno de' maggiori.

L'art. 5 fissa la quota del compenso nella metà del fondo gravato dall'ademprivio, quando competono tutti o due almeno degli ademprivi principali; nel terzo quando compete un solo di essi, o competano solo gli ademprivi secondari.

La ragione della differenza sta in ciò che il compenso deve essere proporzionato al godimento al quale viene surrogato.

Al progetto ministeriale fu però fatta una leggiera variazione, dicendo non solamente come in esso: *terreni incolti*, ma si invece: *terreni coltivabili ed incolti*, perchè l'ademprivio compete anche in terreni capaci di coltura.

Il commissario del VII ufficio avrebbe qui voluto che si facesse una distinzione fra i comuni che, secondo egli asseriva, si sono affrancati dai feudi con denaro proprio e gli altri, e che, tenuta ferma per questi ultimi la base proposta, il compenso per i primi consistesse nella proprietà di tutto

intero il fondo gravato di ademprivio, fondando tale sua proposta anche sul riflesso che *ab origine* i comuni fossero proprietari di tutto.

Ma la maggioranza della Commissione respingeva tale proposta, per tre principali motivi: ossia primieramente perchè non poteva preoccuparsi della asserita proprietà primordiale dei comuni, dacchè s'era deciso di non entrare nella questione storica; inoltre perchè l'ademprivio non può coesistere nella stessa persona col diritto di proprietà, essendo illogico il sostenere che colui, il quale ha il dominio, abbisogni della qualità di ademprivista per godere i frutti del suo fondo; laonde il fatto stesso che s'invochi da un comune la ragione di ademprivio esclude possa a questo stesso comune spettare anche la proprietà. E per ultimo ritenne la Commissione che il riscatto di feudi non poté trasferire nei comuni la proprietà dei terreni ademprivili, perchè quella frazione del prezzo di riscatto dai comuni rimborsato allo Stato fu da essi pagata, non per il consolidamento in loro della proprietà di quei terreni, ma in surrogazione delle prestazioni feudali dalle quali vennero esonerati.

Bensì la Commissione fu unanime nel riconoscere che la promulgazione della presente legge lascia incolume qualunque diritto di proprietà su beni ademprivili od altri possa vantare talun comune.

Posteriormente a queste votazioni, e più precisamente quando si diede lettura della prima parte della relazione, il commissario del VII ufficio presentò una sua mozione scritta, che, dietro sua istanza, la Commissione mandò stamparsi in calce alla presente relazione.

L'art. 4 tende a far sì che la divisione da eseguirsi per il compenso riesca veramente equa. La Commissione però fu unanime nel proporre la soppressione dell'alinea, come perfettamente inutile, perchè, il Codice civile essendo in vigore anche in Sardegna, le disposizioni degli articoli 420, 421, 422, in quell'alinea citati, si devono intendere eseguite nell'isola, indipendentemente da ogni nuova dichiarazione di questa legge.

All'art. 5, primo alinea, fu soppresso l'epiteto *incolto* per mettere questo art. 5 in armonia coll'art. 3.

Dall'ultimo alinea di questo stesso art. 5 si cancellò il periodo contenente la rinuncia alla facoltà di riscatto, come affatto inutile, nè in tutto conforme ai principii costituzionali.

L'art. 6 pronuncia la decadenza dal diritto di chiedere il compenso, qualora non se ne sia fatta la domanda entro l'anno dalla promulgazione di questa legge.

Il commissario del V ufficio impugnò virilmente questa disposizione, parendogli cosa esorbitante e contraria alla giustizia il far perdere un diritto, dalla legge stessa attribuito, entro sì breve lasso di tempo, e propose che almeno fosse tale termine portato ad anni cinque.

La Commissione, alla maggioranza di *quattro* contro *uno*, mantenne il termine di un anno, osservando essere principio

elementare che *vigilantibus tura succurrunt*; abbondare gli esempi di prescrizioni brevi, fra i quali taluna vieppiù che questa; riuscir illusoria l'abolizione degli ademprivi per il 1863 se il termine per la domanda del compenso venga esteso, perchè il proprietario non avrà l'effettiva disponibilità de' suoi fondi sinchè sia sotto l'incubo della possibilità della domanda di un compenso che deve dare in natura; il che basterebbe per impedirgli di coltivare, dissodare o fabbricare.

Bensi fu inserita nell'articolo una clausola diretta a fare che vengano moltiplicati gli avvertimenti agl'interessati onde non lascino trascorrere questo termine senza agire, oltrechè rimane loro salvo il regresso contro gli amministratori trascurati.

A questo articolo il commissario del VII ufficio, quando già la Commissione aveva finiti i suoi lavori e stava riunita solo per la lettura dell'ultima parte della relazione, propose una aggiunta che dicesse rimanere al Governo il carico di vendere od affittare i beni che toccherèbbero in compenso ai comuni, coll'obbligo di corrisponderè loro la relativa quota in danaro. La Commissione, ritenute sia la tardività della proposta, sia specialmente le complicazioni amministrative e fors'anche politiche alle quali potrebbe dar luogo; ritenuto inoltre che tale mozione ripugna al principio di libertà e di decentramento amministrativo, esagerando senza necessità l'intervento del Governo, respingeva tale mozione a maggioranza di *cinque* contro *uno*.

Gli articoli 7, 8, 9, 10, relativi alle contestazioni delle domande di compenso ed alla esenzione della divisione dei terreni, vennero approvati quali il Ministero li ha proposti, salvo qualche variante di semplice redazione.

All'art. 11 fu tolta la necessità del parere del Consiglio di Stato alla maggioranza di *quattro* contro *uno*. Il commissario dissenziente osservava essere disposizione generica del nostro diritto amministrativo che il parere del Consiglio di Stato intervenga in tutte le alienazioni e transazioni che interessino i consorzi, corpi morali o lo Stato. La maggioranza della Commissione replicava trattarsi qui di legge affatto speciale; quel principio generale della nostra legislazione ripugnare esso stesso alla teoria della libertà amministrativa, nel che era consenziente lo stesso commissario opponente; il parere del Consiglio di Stato non potere arrecare gran lume in questioni di puro fatto ed esclusivamente locali; non poter esso avere elementi idonei a sentenziare sul riparto fattosi in Sardegna d'una certa porzione di beni fra ademprivisti e proprietari; e d'altra parte questa necessità del suo parere accrescere, senza utile veruno, gl'indugi, le spese e le complicazioni, in una materia nella quale talvolta occorre persino trascurare i rigorosi aforismi del diritto onde raggiungere colla desiderabile sollecitudine il propositosi fine.

L'art. 12 venne fuso nell'articolo precedente.

L'art. 15 venne modificato nella redazione per metterlo in armonia colle disposizioni precedenti della legge.

(19-A)

L'art. 14 del progetto ministeriale, che è il 13 del progetto della Commissione, è fra i più importanti della legge.

Con esso il Governo volle provvedere a due distinti ordini di bisogni e d'interessi, alquanto diversi dagli ademprivi propriamente detti, quantunque offrano con essi talun riscontro.

Il primo alinea di tale articolo mirava a mantenere intatti all'isola di Sardegna i benefici che prima d'ora il legislatore a più riprese avea cercato di conferirle con varie leggi, e principalmente colla real Carta 26 febbraio 1859, che segna in certo modo un'era novella nella storia della proprietà in Sardegna, e fu senza dubbio uno dei tentativi più efficaci del Governo per migliorare le condizioni economiche e morali dell'isola.

La Commissione entrò pienamente nelle viste del Governo; ma, parendole che la redazione della prima parte dell'articolo quale veniva ora proposta non offrisse tutta la chiarezza e precisione desiderabili in così grave e difficile materia, fu unanime d'avviso di sostituire al n° 1° di questo articolo le disposizioni che si contenevano nel corrispondente articolo del progetto presentato l'altr'anno dal Ministero; cosicchè quest'articolo riuscì composto di quattro numeri.

Il n° 1° dichiara consolidata la proprietà perfetta di tutto il terreno negli attuali coltivatori quando al 26 febbraio 1859 già li avessero chiusi, o li coltivassero *fissamente*, cioè ad intervalli non maggiori di tre anni.

Se l'intervallo di coltivazione fosse maggiore, in tal caso non vien concessa la proprietà, ma rientra nella teoria degli ademprivi; ossia chi coltivava con avvicendamento di maggior durata avrà diritto al compenso con questa legge concesso in genere a tutti gli ademprivisti, al cui numero appartiene il coltivatore a intervalli più che triennali; si discusse intorno alla convenienza di farne anzi la espressa dichiarazione in questo articolo; ma la Commissione alla unanimità la reputò superflua, risultando essa abbastanza dal complesso della legge.

Il n° 2° conferisce la proprietà assoluta delle *vidazzoni* e dei *paberli*, cioè dei terreni permanentemente affetti a seminerio od a pascolo in favor delle stesse persone.

Il n° 3° riconosce e conferma la traslazione di proprietà operatasi a favor dei comuni, sempre a mente della suaccennata Carta, mediante le dotazioni territoriali loro state fatte sotto la legislazione anteriore.

Il n° 4° rende regolare e definitivo il possesso di quegli altri beni che già assai tempo prima d'ora furono assegnati ai comuni che non erano stati sufficientemente dotati, ma alla piena regolarità dell'acquisizione de' quali ostava il non essersi compiute tutte le solennità dal diritto comune prescritte.

Tutte coteste disposizioni non sono in sostanza che la ricognizione di quanto già disponeva la real Carta 26 febbraio 1859; solamente per maggior chiarezza e precisione parve alla vostra Commissione che invece di riferirsi in modo gene-

rico a quella real Carta, convenisse piuttosto riprodurne addirittura quelle parti che si sono volute, in modo esplicito, mantenere.

Della seconda parte dell'articolo 14 la Commissione fece un articolo separato, che nel suo progetto porta esso pure il numero 14.

Provvede questa disposizione di legge alle cussorgie.

Non è facile dare una definizione precisa della cussorgia. Basti, all'uopo nostro, l'accennare che con questo nome s'intende un'aggregazione di più famiglie di pastori stabilitesi da tempo più o meno antico in un determinato distretto, un tempo feudale, ed ora demaniale, nel quale esercitano l'ademprivio di pascolo, mai o quasi mai esclusivamente; il più delle volte unitamente ad uno o parecchi comuni.

Non è possibile per la specialità della cosa confondere i cussorgiali cogli ademprivisti; molto meno si possono considerare come un annesso o una filiazione dei comuni, mentre anzi il più delle volte la cussorgia è in aperta ostilità con il comune nella cui circoscrizione si trova.

Il compenso che si dà agli ademprivisti non può adunque essere partecipato ai cussorgiali. D'altra parte gli stessi motivi d'equità e d'ordine pubblico che persuadono il compenso a favore degli ademprivi militano a pro dei cussorgiali; d'onde la necessità di assegnar loro un compenso distinto e speciale. L'altro anno il Governo aveva proposto di assegnar loro la proprietà di un ottavo dei terreni sui quali esercitano la ragione di cussorgia; quest'anno il progetto ministeriale non assegna più una quota determinata, ma vuole che i cussorgiali stiano paghi a quella porzione di bosco, selva o terreno che sia loro assegnata per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, tenuto conto del numero e della qualità del bestiame, della qualità e valore del terreno, e degli usi particolari che ad altri in esso spettassero.

La Commissione fu lungamente incerta sul partito al quale appigliarsi.

Per una parte le sembrava pericoloso ed anormale il lasciare così grande e illimitato arbitrio al Governo; e d'altro canto non potea dissimularsi gl'inconvenienti a temersi dal fissare una quota unica e invariabile per compenso a ragioni e interessi tanto diversi. E in ispecie avvertiva taluno come ripugnasse alla giustizia distributiva che si desse, a cagion d'esempio, la proprietà di parte d'una foresta secolare al cussorgiale, non avendo che il diritto di pascerne o raccoglierne le ghiande.

Pur tuttavia, essendosi fatta la proposta di attribuire ai cussorgiali in compenso la quarta parte del terreno, del bosco o della selva, cinque commissari la approvarono, dissentendo solo quello dell'Ufficio III.

L'art. 15 tende a conciliare il rispetto dell'equità colla tutela degl'interessi dello Stato, rappresentati dal demanio.

Qui la Commissione aggiunse un articolo, che rimane il 16, col quale si stabilisce che nel fissare il compenso dovrà

(19-A)

tenersi conto dei beni demaniali soggetti ad ademprio e stati prima d'ora dal Governo alienati; aggiunta che la Commissione accolse all'unanimità, perchè s'informa a quello spirito di giustizia che per certo il Governo e il Parlamento ugualmente desiderano informi questa legge.

Gli art. 17 e 18, corrispondenti nella sostanza agli art. 16 e 17 del progetto ministeriale, provveggono al regolarizzamento dei libri censuari; solamente, a vece che il Governo pareva proporre che perdesse la proprietà chi entro l'anno non avesse fatto seguire l'accollamento a proprio favore, la Commissione, alla quale sembrò eccessiva questa pena, la commutò in quella d'una multa pari al doppio della tassa prediale; pena più che sufficiente quando si pensi che la negligenza delle rettificazioni censuarie deriva dacchè i proprietari dei fondi sperano sottrarsi così al pagamento della imposta.

L'art. 19 corrisponde all'art. 18 del progetto del Governo.

Invece fu soppresso l'art. 19 della proposta ministeriale, perchè senza causa sufficiente derogava al diritto comune introducendo una penalità eccessiva.

L'art. 20, oltre al consacrare il diritto comune quanto all'azione di regresso degli amministrati verso i loro amministratori, introduce una responsabilità tutta speciale per i consiglieri ed il segretario del comune. Il carattere eccezionale di questa legge, la sua importanza massima per i comuni della Sardegna, ed anche le condizioni specialissime dell'isola persuadono questa clausola legislativa.

Gli articoli 21 e 22 furono fusi in un solo; l'art. 23 venne soppresso come inutile.

L'art. 24 fu approvato in massima, modificandosene la forma, ed è l'art. 21 del progetto della Commissione; l'ultimo suo alinea venne convertito in un articolo a parte che ha il n° 22, perchè il divieto dell'affittamento per capitazione è fra le più importanti disposizioni di questa legge, la quale, senza tale proibizione, diventerebbe in gran parte illusoria.

Fu aggiunto col numero 23 un nuovo articolo tendente a facilitare la transizione al nuovo stato di cose che questa legge deve inaugurare. Cinque commissari approvarono questa proposta, reiatta dal commissario dell'ufficio III, il quale avvertiva poter questa disposizione dar luogo a dissapori e conflitti fra le amministrazioni comunali e le popolazioni.

Il commissario dell'ufficio V proponeva pur anche un'altra aggiunta diretta a fare facoltà ai comuni, durante il primo anno dall'ottenuto compenso, di ripartire in tutto o in parte i loro terreni fra i singoli comunisti, secondo norme generali da stabilirsi con apposito regolamento; — e fondava tale sua proposta sull'interesse specialmente delle famiglie povere e dei proletari, e sulla convenienza di attaccarle al suolo in parte diventato loro proprio. — La maggioranza della Commissione respingeva tale mozione sul riflesso delle gravi difficoltà pratiche alle quali essa dava luogo, ed alla prova infelice che sinora fecero in Sardegna consimili tentativi, i quali non riu-

scirono ad altro salvochè aumentare la quantità delle terre incolte, o farle cadere, per vilissimo prezzo, in mano a privati speculatori.

L'art. 24 è conforme all'art. 25 del progetto governativo.

L'art. 26 pareva inutile; ma, sul riflesso che questa è legge tutta di eccezione, venne mantenuto affinché si sapesse in quali parti essa accostisi al diritto comune.

Fu aggiunto un nuovo articolo, che non è altro però che la seconda parte dell'art. 1° del progetto ministeriale, la quale parve più spedito il collocare in fine alla legge, quasi a indicarne il corollario pratico pei contravventori.

L'art. 27 fu soppresso, perchè nè si voleva dar facoltà al Governo di mutar questa legge con un regolamento, nè occorre al Governo veruna autorizzazione per fare un regolamento conforme alla legge.

L'art. 28 ed ultimo riproduce la solita formola abrogatoria.

Qui si era proposto di aggiungere l'alinea soppresso all'art. 6 del progetto ministeriale, e tendente a dichiarare che il Governo rinuncia al riscatto de' beni che aliena con questa legge; ma la Commissione, ritenuto che ostano i principii costituzionali a che si creda possa tuttavia essere in facoltà del Governo il disfare ciò che per legge si è fatto; che conseguentemente riesce assolutamente inutile il preoccuparsi di un caso impossibile, sopprimeva definitivamente quella dichiarazione.

SIGNORI,

Vi abbiamo esposto con quella brevità che potemmo maggiore la sostanza delle discussioni e i motivi delle deliberazioni della vostra Commissione.

A questo punto del nostro lavoro sentiamo il bisogno di dichiarare nuovamente essere nostra ferma convinzione che da questa legge denno scaturire incalcolabili benefici economici e morali all'isola di Sardegna ed allo Stato in generale.

Le basi sulle quali poggia il sistema di questa legge noi le crediamo equè e convenienti. Non è possibile, in così oscura ed intricata materia, applicare con precisione matematica le minute e rigorose formole del diritto; ma ciò che era possibile a farsi per conciliar insieme tanta varietà d'interessi e di pretese, lo ha fatto il Governo proponendovi il compenso agli usi che si sopprimono in una proporzione maggiore di quella che suole ammettersi in casi analoghi.

Noi osiamo lusingarci che i nostri colleghi dell'isola vorranno aiutare anch'essi col loro suffragio il felice successo di una riforma desiderata da tutti gli uomini illuminati e conscienziosi.

PIER CARLO BOGGIO, *relatore.*

(19-A)

*Emendamenti proposti dal commissario
dell'ufficio V.*

Art. 1. *Si aggiungerebbe il seguente alinea :*

Sotto il nome d'ademprivo s'intende la facoltà di raccogliere ed appropriarsi in tutto od in parte certi frutti di un terreno di cui l'ademprivista non è proprietario.

Art. 6. *Sarebbe modificato come segue :*

Chiunque creda aver diritto al compenso di cui negli articoli precedenti dovrà denunciarlo all'intendente della provincia dentro l'anno dalla promulgazione di questa legge. In difetto di tale denuncia, egli non potrà più dopo quell'anno esercitare il suo diritto d'ademprivo. Ove poi lasci passare cinque anni senza richiami perderà eziandio il diritto al compenso dovutogli per l'abolizione dell'ademprivo medesimo.

Art. 24. *Si aggiungerebbe il seguente alinea collocandolo tra l'alinea 3° ed il 4° :*

Potranno però i municipi, durante un anno dopo di avere ottenuto il compenso dovuto loro per i soppressi ademprivi, ripartire in tutto od in parte i terreni di loro spettanza già soggetti ad ademprivi tra tutti indistintamente i comunisti, sicchè ogni famiglia acquisti la proprietà perfetta e la piena disponibilità del lotto speciale di tali terreni che le verrà assegnato. Tale ripartizione si farà dietro norme da stabilirsi con apposito decreto reale.

Voto particolare del commissario dell'ufficio VII.

La proprietà delle terre soggette agli usi comuni (ossia all'ademprivo) appartiene interamente alle rispettive comunità, sia perchè le comunità medesime ne furono sempre proprietarie, sia altresì perchè dopo il riscatto feudale i comuni pagarono il capitale e gli interessi di valori attribuiti alle terre, che ogni comune individualmente era tenuto di riscattare. Per doppia ragione adunque l'intera proprietà delle medesime spetta ai comuni, e quindi il Governo non ha verun diritto di appropriarsi nè una metà, nè parte alcuna di esse terre.

Art. 1.

Tutti i dritti d'uso comune d'origine feudale, conosciuti nell'isola di Sardegna sotto la volgare denominazione di *ademprivi*, non ancora aboliti colla legge 13 aprile 1851, da chiunque siano esercitati, cesseranno di pien diritto col 31 dicembre 1862.

L'esercizio di *ademprivo* sopra beni che ne siano stati liberati a tenore della presente legge e la loro promiscuità fra più comuni, dopo la divisione dei beni ad essi assegnati in compenso, costituirà una violazione del dritto di proprietà, punibile a norma delle disposizioni del Codice penale comune.

Art. 2.

Per i dritti di *ademprivo*, sempre quando siano fondati sopra un titolo o sopra un possesso trentennario atto a preservare, il proprietario del fondo gravato sarà tenuto di dare un compenso ai Comuni ai quali i dritti suespressi competono.

I dritti di *ademprivo*, ai quali è dovuto un compenso, consistono nel seminare, nel pascolare erba o ghianda e nel raccoglierne nei terreni incolti o nelle selve e boschi di proprietà demaniale, comunale o privata, e nel legnare in essi, sia recidendovi piante vive o rami per qualunque bisogno o scorzando sugheri, sia raccogliendo seccumi e piante morte o formandovi carbonaie.

Art. 3.

La misura del compenso, sia a carico del demanio, sia a carico dei comuni, dei corpi morali, o dei privati, è fissata nella giusta metà dei terreni incolti, dei boschi e delle selve che risultassero soggette a tutti od almeno a due degli *ademprivi* di seminare, di legnare, di pascolare erba e ghianda e di raccoglierne, e nel terzo dei fondi medesimi, qualora un solo di quelli *ademprivi*, o gli altri menzionati nell'articolo 2 competessero.

Art. 4.

Nella divisione del fondo gravato per metà o per terzi, saranno compresi in proporzione eguale anche i terreni improduttivi, facienti parte del fondo medesimo, come è a dire le roccie nude, le ghiaie, le sabbie, le paludi e simili.

Se per causa inerente alla qualità e giacitura dello stesso fondo, la divisione in parti eguali per metà o per terzi non potesse comodamente eseguirsi senza danno dei dividendi, l'amministrazione demaniale sarà autorizzata a pareggiare i lotti, aggiungendo a quello che risultasse di bontà inferiore una proporzionata estensione, o dello stesso fondo o di altro di sua pertinenza.

Art. 1.

Tutti gli usi comuni conosciuti in Sardegna sotto il nome di *ademprivi* cesseranno di pien diritto col 31 dicembre 1862, salvi i compensi nella presente legge determinati.

Art. 2.

Abolizione degli ademprivi consistenti nel seminare; nel pascolare erba o ghiande, e nel raccoglierne nei terreni incolti o nelle selve e nei boschi; nel legnare, sia recidendovi piante vive o rami per qualunque bisogno, o scorzando sugheri, sia raccogliendo seccumi e piante morte, o formando carbonaie, avrà luogo mediante compenso da prestarsi dal proprietario del fondo gravato a favor dei comuni ai quali tali ademprivi competono.

Però il compenso non sarà dovuto se tali *ademprivi* non si fondino sopra un titolo o sopra un possesso atto a preservare, che dovrà essere *decennale*, se il fondo gravato spetta al demanio, *trentennario*, se il fondo spetta ai comuni, ai corpi morali od ai privati.

Art. 3.

La misura del compenso è fissata nella metà dei terreni coltivabili od incolti, dei boschi e delle selve, soggetti o a tutti o a due almeno degli *ademprivi* di seminare, di pascolare erbe o ghiande e raccoglierne o di legnare; consisterà nel terzo dei fondi gravati se compete solo uno di questi *ademprivi*, o competano esclusivamente quelli di scorzare sugheri, raccogliere seccumi e piante morte, o formar carbonaie.

Art. 4.

Nella divisione per metà o per terzi saranno compresi in proporzione eguale anche i terreni improduttivi, facienti parte del fondo medesimo, come è a dire le roccie nude, le ghiaie, le sabbie, le paludi e simili.

Se per causa inerente alla qualità e giacitura dello stesso fondo la divisione in parti eguali per metà o per terzi non potesse comodamente eseguirsi senza danno dei dividendi, l'amministrazione demaniale sarà autorizzata a pareggiare i lotti, aggiungendo a quello che risultasse di bontà inferiore una proporzionata estensione, o dello stesso fondo o di altro di sua pertinenza.

Il proprietario del fondo gravato dagli I

Dare un compenso ai I

I trentennario

176

Verranno però esclusi da ogni divisione, e continueranno ad essere di assoluta proprietà del demanio i laghi, gli stagni ed i beni contemplati dagli articoli 420, 421, 422 del Codice civile; che si trovassero entrostanti al fondo medesimo.

Art. 5.

La metà o la terza parte da cedersi all'utente secondo l'articolo 4, sarà quella dell'intera superficie di terreno incolto, del bosco o della selva previamente depurata da qualunque dritto di proprietà o d'uso particolare competente ai terzi, nel modo, nel tempo, ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni di questa legge a tale accertamento relative.

Qualunque spesa che, a causa di somigliante depurazione ed accertamento preventivo, potesse essere sopportata dall'amministrazione demaniale, dai comuni, dai corpi morali e dai privati, verrà, per la metà o per un terzo, rimborsata dall'assegnatario.

La metà od il terzo del fondo ceduto in compenso dei dritti di *ademprivo* si consoliderà nell'utente, con rinuncia per parte del demanio al riscatto, di cui nell'art. 427 del Codice civile.

Art. 6.

Chiunque creda aver dritto a domandare il compenso di cui negli articoli precedenti dovrà, a pena di decadenza, denunciare all'intendente della provincia dentro l'anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 7.

Chiunque creda poter contestare qualche ragione di *ademprivo* proposta sul fondo suo, dovrà, dentro i diciotto mesi successivi alla promulgazione di questa legge, iniziare le pratiche relative avanti l'autorità competente, a pena di caducità da ogni dritto d'opposizione al domandato assegnamento di compenso.

Art. 8.

I termini, dei quali è parola nei due precedenti articoli, non decorreranno, rispetto ai beni sui quali vertesse lite o per ragione di proprietà o per quella di *ademprivo*, se non dalla data della sentenza definitiva.

Art. 9.

Appena accertato in alcuno dei proponenti il dritto di *ademprivo* avrà luogo la formazione dei lotti per il compenso.

Se questo deve essere accordato dal demanio, la formazione dei due o dei tre lotti, secondo che la metà del fondo od il terzo debba cedersi in compenso, si farà per cura dell'amministrazione demaniale, e ciascuna delle parti avrà dritto di chiedere il sorteggio.

Se il compenso dev'essere accordato dai comuni, dai corpi

Art. 5.

La metà o la terza parte da cedersi all'ademprivista secondo l'art. 4 sarà quella dell'intera superficie del terreno, del bosco o della selva, previamente depurata da qualunque dritto di proprietà o d'uso particolare competente ai terzi, nel modo, nel tempo ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni di questa legge a tale accertamento relative.

Qualunque spesa che a causa di somigliante depurazione ed accertamento preventivo potesse essere sopportata dall'amministrazione demaniale, dai comuni, dai corpi morali e dai privati, verrà, per la metà o per un terzo, rimborsata dall'assegnatario.

La metà, od il terzo del fondo ceduto in compenso dell'*ademprivo* si consoliderà nell'ademprivista.

Art. 6.

Qualunque comune creda aver dritto a compenso, dovrà, a pena di decadenza, proporre la domanda all'intendente della provincia dentro l'anno dalla promulgazione della presente legge al proprio albo pretorio.

Durante gli ultimi sei mesi di questo termine, l'intendente ricorderà il prescritto di quest'articolo con appositi proclami da pubblicarsi all'albo pretorio d'ogni comune a un mese di distanza.

Art. 7.

Chi voglia contestare qualche ragione di *ademprivo* proposta sul fondo suo dovrà, dentro i diciotto mesi successivi alla promulgazione di questa legge, iniziare le pratiche relative innanzi l'autorità competente, a pena di caducità da ogni dritto di opposizione al domandato assegnamento di compenso.

Art. 8.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 9.

Appena accertato in alcuno dei proponenti il dritto di *ademprivo*, avrà luogo la formazione dei lotti per il compenso.

Se questo deve essere accordato dal demanio, la formazione dei due o dei tre lotti, secondo che la metà del fondo od il terzo debba cedersi in compenso, si farà per cura dell'amministrazione demaniale, e ciascuna delle parti avrà dritto di chiedere il sorteggio.

Se il compenso deve essere accordato dai comuni, da

morali o dai privati, la formazione dei lotti sarà fatta dall'intendente; ed in questo caso, se le parti non la accettano, saranno rinviate al tribunale ordinario.

Art. 10.

I beni che varii comuni ottengono congiuntamente in compenso dei loro ademprivi promiscui in uno stesso fondo, saranno suddivisi tra loro in proporzione della popolazione e della importanza degli usi rispettivi, secondo le norme segnate dall'art. 5.

La formazione dei lotti sarà fatta dall'intendente della provincia, nella di cui giurisdizione trovasi o tutto o la maggior parte del terreno da suddividersi, ed ove le parti non la accettino, saranno rinviate davanti al tribunale ordinario.

Art. 11.

La divisione dei beni tra il demanio ed i comuni, e l'assegnazione della metà o del terzo di essi nell'art. 5, in compenso degli accertati dritti d'ademprivo, sarà nell'interesse d'ambe le parti esecutoria dal momento in cui l'istrumento relativo verrà approvato dal Ministero delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, e reso di pubblica ragione.

Art. 12.

La divisione dei beni che gli altri proprietari dovranno dare ai comuni in compenso dei dritti medesimi, e la suddivisione di quelli assegnati congiuntamente a varii comuni aventi diritto d'uso promiscuo su uno stesso fondo, in senso dell'art. 10 saranno esecutorie appena siano approvate dall'intendente generale della divisione, previo parere del Consiglio pubblicato debitamente.

Art. 13.

L'accertamento avanti l'autorità amministrativa dei dritti di ademprivo promiscuo spettanti a diversi comuni sullo stesso fondo, e la cessione fattane in compenso non pregiudicano all'ulteriore esperimento dei dritti di quel comune, le di cui ragioni di ademprivo non fossero state avanti la predetta autorità ammesse dagli altri interessati.

In questo caso, se il proprietario del fondo gravato ha ceduto in compenso dei dritti di uso promiscuo la metà od il terzo, a norma dell'art. 5 tale cessione lo libera da qualunque ulteriore responsabilità verso tutti gli interessati; i quali potranno soltanto tra loro far decidere le controversie sul diritto rispettivo alla quota di partecipazione sul fondo ceduto.

corpi morali o dai privati, la formazione dei lotti sarà fatta dall'intendente; se le parti non l'accettano, saranno rinviate al tribunale ordinario.

Art. 10.

I beni che varii comuni ottengono congiuntamente in compenso dei loro ademprivi promiscui in uno stesso fondo, saranno suddivisi tra loro in proporzione della popolazione e dell'importanza degli usi rispettivi, secondo le norme segnate all'articolo 5.

La formazione dei lotti sarà fatta dall'intendente della provincia nella di cui giurisdizione trovasi in totalità o per la maggior parte il terreno da suddividersi; se le parti non la accettino, saranno rinviate davanti al tribunale ordinario.

Art. 11.

L'assegno del compenso e la divisione dei beni fra il demanio ed i comuni saranno esecutorii per ambe le parti dalla pubblicazione del decreto di approvazione che sarà emanato dal Ministero delle finanze, *previo parere del Consiglio di Stato, e reso di pubblica ragione.*

L'assegno e la divisione fra i comuni e gli altri proprietari gravati, non che la suddivisione dei beni assegnati congiuntamente ai comuni aventi un ademprivo promiscuo, saranno esecutorii dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'intendente generale della divisione.

Art. 12.

Qualora più comuni abbiano un ademprivo promiscuo, l'accertamento che un solo di essi avesse promosso ed il compenso che ne avesse ricevuto nell'esclusivo suo interesse, non pregiudica le ragioni degli altri comuni in modo però che in qualunque ipotesi il proprietario del fondo gravato non sia mai tenuto a dismetterne più della metà.

Art. 13.

I possessori e coltivatori, ai quali manchi un titolo per sé valido a conferir loro il dominio, saranno tuttavia, rispetto al demanio e nelle terre comprese nei limiti dei feudi riscattati, considerati quali veri proprietari, conformemente anche alla real Carta 26 febbraio 1859:

- 1° Dei terreni che alla promulgazione di tale real Carta già erano e sono tuttavia chiusi, o fissamente coltivati dalle stesse persone o famiglie, con che l'avvicendamento della seminazione non ecceda i tre anni;
- 2° Dei terreni compresi nelle *viazzoni* e nei *paberili*;
- 3° Dei terreni che sotto il cessato sistema feudale già costituivano le così dette *dotazioni comunali*, eccettuate le proprietà entrostanti, escluse per loro natura dal privato commercio o riservate dall'art. 19 della real Carta 26 febbraio 1859;
- 4° Dei terreni che dalla cessata delegazione feudale furono provvisoriamente assegnati ai comuni in supplemento di dotazione per essere ripartiti fra i comunisti, e per i quali non fu ancora stipulato l'atto regolare di traslazione di proprietà.

previo parere del Consiglio di Stato, e reso di pubblica ragione.

I due avranno ragione fin verso il proprietario gravato, fin verso i Comuni che più ottennero il dominio.

~~Art. 13.~~ 13°

In mancanza di titolo per sé valido saranno considerati di proprietà dei possessori o coltivatori in faccia al demanio, oltre a quanto già trovati stabilito al riguardo dalla real carta del 26 febbraio 1859, per i beni compresi nei limiti dei fondi risentiti.

1° I terreni che dalla cessata delegazione feudale furono provvisoriamente assegnati ai comuni in supplemento di dotazione ond'essere ripartiti tra i comunisti a termini della real carta medesima, sebbene ciò non risulti da un atto pubblico approvato nelle debite forme;

2° Sarà di proprietà dei pastori che avessero una legittima concessione di terreni, selve o boschi demaniali a titolo di cussorgia per uso speciale di pascolo del proprio bestiame, stato loro conservato dall'art. 8 della preaccennata real carta 26 febbraio 1859, o che da trent'anni ne fossero al possesso pubblico, pacifico, continuo, quella porzione di bosco, selva o terreno incolto che sarà loro assegnato per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, tenuto conto del numero e della qualità del bestiame da loro posseduto nell'ultimo triennio scaduto al 31 dicembre 1857; della qualità e valore del terreno, degli usi particolari che spettassero ad altri possessori privati o comuni nel distretto della stessa cussorgia, e degli altri dritti d'uso che sulla intera superficie potessero competere al comune nel di cui territorio giurisdizionale trovatisi situata la cussorgia.

Art. 15.

Ove la giacitura o configurazione della parte di terreno assegnata in compenso a termini dell'art. 13 dell'articolo precedente pregiudichi alla porzione rimasta al demanio, interrompendone la contiguità con altri di lui fondi, o dando luogo a servitù di passaggio sui medesimi, l'assegnatario non potrà rifiutarsi di ricevere il compenso in altra località dello stesso territorio, uguale alla prima per bontà e valore, ed anche colla aggiunta di una porzione maggiore e proporzionata all'accertato pregiudizio occasionato dalla diversa ubicazione.

Art. 16.

Il demanio, i privati, i comuni, e gli altri corpi morali che credono avere dritto alla proprietà di beni, che non fossero nel catasto iscritti alla loro colonna, dovranno, dentro un anno dalla pubblicazione della presente legge, farlo valere avanti l'intendente della provincia per le occorrenti rettificazioni ed iscrizioni, a pena di decadenza, non ostante qualunque annotazione esistente in proposito nei libri censuari.

Qualunque convenzione tra gli aventi dritto ed il demanio per tali accertamenti di proprietà e rettificazione del catasto, conclusa avanti l'autorità amministrativa, dovrà essere approvata dal Ministero delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 17.

Se la parte contro la quale si chiede la rettificazione del ca-

Art. 14.

I pastori, che abbiano una legittima concessione di terreni, selve o boschi demaniali a titolo di cussorgia per uso speciale di pascolo del proprio bestiame, o che da trent'anni ne siano al possesso pubblico, pacifico, continuo, acquisteranno la proprietà perfetta del quarto del terreno, della selva o del bosco da essi usufruito.

I sulla base del quinto al nono.

~~Art. 14.~~ 14°

Se la giacitura o la configurazione della parte di terreno, bosco o selva assegnata in compenso agli ademprivisti od ai cussorgiali deteriora la porzione rimasta al demanio, assoggettandola a servitù di passaggio, o interrompendone la contiguità, l'assegnatario dovrà accettare il compenso in altra località dello stesso territorio, la quale sarà uguale alla prima in bontà e valore e verrà accresciuta d'una porzione che risponda al pregiudizio occasionato dalla diversa ubicazione.

Art. 15.

Nell'assegnare la quota di compenso si terrà pure conto di quei terreni, boschi o selve demaniali che furono prima d'ora alienati e sui quali talun comune giustificò una ragion di ademprivio.

*I follow per
armentura
gia*

Art. 16.

Chiunque creda competergli la proprietà di beni non iscritti

tasto non comparisse, o non facesse opposizione, l'intendente potrà ordinarla, previa notificazione agli interessati.

In caso di contestazione, sia tra il demanio, i comuni, i corpi morali ed i privati, sia tra questi e quello, l'intendente rinvierà le parti al tribunale ordinario.

Art. 18.

Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà o di ademprivo, od alla quantità e qualità del compenso, che al tempo della promulgazione di questa legge si trovassero pendenti, o che potessero insorgere in esecuzione della medesima, saranno di competenza dei tribunali ordinari.

Le istanze dovranno essere, a pena di decadenza, proposte dentro sei mesi dalla notificazione del non seguito componimento avanti l'autorità amministrativa.

Il procedimento sarà sommario, in carta libera, e non si pagherà che il dritto di emolumento fisso.

Art. 19.

La perenzione delle istanze giudiziali che venissero promosse per questioni di proprietà o di ademprivi in forza delle disposizioni sovra espresse, estinguerà eziandio qualunque azione riguardo ai diritti che erano il soggetto della lite.

Art. 20.

I termini, le caducità, le prescrizioni e le perenzioni prescritte dalla presente legge avranno il loro effetto anche contro il demanio, i minori, i comuni e gli altri corpi morali.

Il demanio, i minori ed i corpi morali avranno il regresso contro i rispettivi amministratori, tutori e curatori, a termini di legge, ed i comuni lo avranno contro l'intero Consiglio comunale ed il segretario.

Art. 21.

Gli atti pubblici che in esecuzione della presente legge verranno stipulati sino al 31 dicembre 1862 sia per lo accertamento della proprietà in via amministrativa e per la rettificazione del catasto, sia per il compenso degli ademprivi, sia per la suddivisione fra i comuni dei beni loro assegnati, saranno soltanto soggetti ad un dritto fisso d'insinuazione di lire 3

Art. 22.

Allo stesso dritto soltanto andranno pure soggetti gli atti di

nel catasto alla sua colonna, dovrà, nell'anno dalla promulgazione di questa legge, sotto pena d'una multa uguale al doppio della tassa prediale, proporre le sue ragioni all'intendente, che potrà ordinare le relative variazioni, previa notificazione agli interessati.

Scorso questo anno, l'intendente decreterà d'ufficio le rettificazioni.

In caso di contestazione, le parti saranno rinviate ai tribunali ordinari.

Art. 18.

I decreti intendenziali che ordinino la rettificazione dei libri censuari saranno immediatamente esecutori; però essi non muteranno lo stato giuridico della proprietà o del possesso legale, rimanendo sempre di esclusiva competenza dei tribunali lo accertamento dei diritti.

Art. 19.

Saranno pure di competenza dei tribunali ordinari tutte le questioni che già fossero pendenti alla promulgazione di questa legge, o sorgessero di poi, relativamente alla proprietà, all'ademprivo od al compenso.

La istanza dovrà, a pena di decadenza, essere introdotta ne sei mesi dalla notificazione del non seguito componimento in via amministrativa, a mente degli articoli 9 e 10.

Il procedimento sarà sommario, in carta libera, e si pagherà il solo emolumento fisso.

Art. 20.

I termini, le caducità, le prescrizioni e le perenzioni da questa legge stabilite colpiscono eziandio il demanio, i minori, i comuni, e gli altri corpi morali, salvo il regresso contro i rispettivi amministratori, tutori e curatori.

L'intero Consiglio comunale ed il segretario saranno responsabili in solido verso il comune.

Art. 21.

Gli atti pubblici che in esecuzione della presente legge si stipuleranno a tutto il 31 dicembre 1862, sia per lo accertamento della proprietà in via amministrativa e per la rettificazione del catasto, sia per il compenso degli ademprivi, sia per la suddivisione tra i comuni dei beni loro assegnati, e gli atti di permuta di terre aperte, non piantate a viti, né ad alberi fruttiferi, né aventi estensione maggiore di cinque ettari, se vengano stipulati fra un triennio dalla promulgazione della presente legge pagheranno solo un dritto d'insinuazione di lire tre.

Art. 22.

La proprietà dei beni che ciascun comune della Sardegna

Art. 27.
Con appositi regolamenti di amministrazione per decreto reale
senza bisogno di ulteriori decreti da osservarsi per la loro
esecuzione. Il Reale Regio, e possono i Reali pretori
oltre quelli già fatti, entro i limiti del demanio, i privati,
comuni e gli altri terzi, come sopra, e in
valore di tutti le somme amministrative e giudiziarie lire
della di proprietà e d'indivisione pronunciarvi ed ordinare
nei limiti che ne fossero designati.
Art. 28.
È derogato a qualunque disposizione di legge in quanto
contrastare alla presente.

Art. 29.
Questa legge, emanata il giorno 21 dicembre 1868, ha
vigore retroattivo dal giorno 1.º gennaio 1868, ed
invece di essere applicabile al Codice
penale, come si è detto, sarà applicabile il Codice
penale.
Art. 30.
È abrogata qualunque disposizione di legge contraria alla
presente.

Art. 31.
Censuale un patrimonio a far conto
del 1.º del 1868, e fecero una istanza
per essere di alienazione, anzitutto
l'anno dell'insurrezione, nella parte
della città, senza farsi impedire
entro la fine anno 1868.

Approvato nella Camera del 9. Mayo 1869.
P. M. M.